Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1992

relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri

(92/486/CEE)

(GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 93/188/CEE della Commissione del 4 marzo 1993	L 82	20	3.4.1993

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1992

relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri

(92/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/60/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha adottato, il 19 luglio 1991, la decisione 91/398/CEE [3] relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) e, il 2 luglio 1992, la decisione 92/373/CEE [4] recante designazione del centro di gestione (server) (Animo);

considerando che per garantire il funzionamento della rete informatizzata «Animo» occorre armonizzare le modalità di collaborazione tra il centro di gestione comune e i vari Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità con le proprie norme nazionali, ogni Stato membro designa una autorità incaricata di assicurare il coordinamento tra le sue autorità interne.

L'autorità di coordinamento negozia un contratto con la società Eurokom per l'utilizzazione del centro di gestione comune. Il contratto sarà firmato in conformità con le norme nazionali.

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1:

▼M1

— entrino in vigore il 1º aprile 1993 ed abbiano validità triennale, ►A1 ad eccezione della Svezia, per la quale la data di entrata in vigore è quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1º aprile 1996 e dell'Austria e della Finlandia, per le quali la data di entrata in vigore è di un anno posteriore a quella dell'entrata in vigore del trattato di adesione e la data di scadenza del contratto è quella del 1ºaprile 1996, ◄

▼B

— contengano una clausola di revisione annuale,

— contengano una clausola di recesso con preavviso di 6 mesi,

— contengano l'impegno da parte della società Eurokom ad applicare tutte le prescrizioni tecniche riportate nell'allegato della decisione 91/638/CEE della Commissione [5], in base all'impostazione tecnica

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 75.
[3] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.
[4] GU n. L 195 del 14. 7. 1992, pag. 31.
[5] GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 48.

▼B

proposta da Eurokom. Gli eventuali servizi complementari della società Eurokom, compresi, per ogni Stato membro, quelli relativi all'attuazione del sistema in ogni Stato membro e quelli relativi alla gestione del progetto, formeranno oggetto di impegni distinti,

— si attengano alla tariffazione seguente:

a) 300 ECU/anno per unità locale riportata nell'elenco della decisione 92/175/CEE della Commissione [1],

b) spese di comunicazione differenziate in base alla presenza o meno di un centro di gestione nazionale e corrispondenti al prezzo più conveniente ottenuto da Eurokom presso il fornitore dei servizi di comunicazione,

▼M1

— comprendano una clausola relativa alla loro attualizzazione, alla protezione e alla disponibilità dei dati, alla responsabilità ed allo scadenzario dei pagamenti.

▼B

Articolo 3

Gli Stati membri si impegnano ad avvalersi della clausola di recesso di cui all'articolo 2, terzo trattino, soltanto alla data che sarà fissata secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 4

L'onere totale annuale risultante dalle spese di partecipazione alla rete di cui all'articolo 2, quinto trattino, lettera a), che non potrà essere superiore a quello previsto per il primo anno, e la rispettiva suddivisione tra gli Stati membri saranno riesaminati anteriormente al ►M1 1º aprile 1994 ◄. Pertanto, per ognuno dei due anni seguenti, il prezzo massimale del contratto per ogni Stato membro non sarà aumentato di più del dieci per cento del prezzo del primo anno.

Articolo 5

Nel caso in cui l'attuazione del sistema dovesse rivelare, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, una situazione non conforme a quanto prefisso dalla presente decisione, la Commissione prenderà le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 42 della decisione 90/424/CEE del Consiglio [2].

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

[1] GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.